



MINISTERO ISTRUZIONE E DEL MERITO  
**LICEO CLASSICO STATALE 'SALVATORE QUASIMODO'**  
CLASSICO-LINGUISTICO-MUSICALE-SCIENZE UMANE  
Via Volta 25 - 20013 **MAGENTA** Tel. 02/9794892  
Mail :MIPC140005@istruzione.it ; [MIPC140005@pec.istruzione.it](mailto:MIPC140005@pec.istruzione.it)  
Codice fiscale : 93005930156 cod. univoco uff. : UFCD4L



Magenta 09/10/2023

Al personale docente e ATA  
Agli studenti e alle loro famiglie  
Alla DSGA

Oggetto: **legge 28 dicembre 2015 n. 221, pubblicata in GU il 18 gennaio 2016 decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 divieto di fumo nelle scuole e nelle aree aperte di pertinenza delle Istituzioni Scolastiche e nuove disposizioni**

Il decreto legislativo in oggetto ha stabilito nuove norme per il divieto di fumo nelle scuole ed ha introdotto norme più severe per i fumatori di sigarette.

Tra le misure, varate con l'obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di **dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio**, vi è il divieto di fumare all'aperto nei pressi di scuole, ospedali, università e multe fino a 300 euro per chi getta a terra i mozziconi delle sigarette.

Si rammenta che il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, già statuisce testualmente, all'art. 4 (Tutela della salute nelle scuole), quanto segue:

1. *All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie."*
2. *È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per l'impiego e i centri di formazione professionale.*
3. *Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni.*

**Ai sensi e per gli effetti delle disposizioni sopra riportate, è pertanto fatto divieto a tutto il personale, agli studenti, ai genitori, ai visitatori di fumare negli spazi interni e nelle pertinenze esterne dell'Istituto; di utilizzare sigarette elettroniche nei locali chiusi dell'Istituto.**

Così come stabilito dall'art. 7 L. 584/1975, modificato dall'art. 52 comma 20 della L. 28/12/2001 n.448, dalla L. 311/04 art.189 e dall'art. 10 L. 689/1981, dall'art. 96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i **trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni.**

Si ricorda che, poiché al personale dell'Istituto è vietata la riscossione diretta della sanzione amministrativa, il pagamento deve essere effettuato:

1. con pagamento diretto al Concessionario del Servizio Riscossione Tributi della Provincia di Milano;
2. con delega alla propria banca al pagamento;
3. presso gli uffici postali.

Il pagamento in banca o presso gli uffici postali dovrà avvenire compilando l'apposito modello F23 dell'Agenzia delle Entrate – in distribuzione presso le sedi del concessionario, delle banche delegate e degli uffici postali – indicando il codice tributo 131T, corrispondente alla voce "Mulle e ammende per tributi diversi da I.V.A.", il codice ufficio e la causale del versamento (infrazione al divieto di fumo nell'istituto Liceo Classico S. Quasimodo MIPC140005).

Qualora il trasgressore si avvalga della facoltà di effettuare il pagamento eseguendo il versamento della somma sopra indicata nei termini e con le modalità anzidette, dovrà inviare entro 60 giorni dalla data di contestazione copia della ricevuta attestante l'avvenuto pagamento unitamente alla copia del presente verbale di contestazione presso la segreteria dell'istituto.

Nel caso in cui l'Amministrazione non riceva riscontro dell'avvenuto pagamento, secondo le disposizioni che precedono, provvederà a presentare rapporto al competente Prefetto, con le prove delle eseguite contestazioni e notificazioni, per consentire l'attivazione del procedimento di cui all'art. 18 della legge 689/1981.

Ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689 del 1981, entro trenta giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione, gli interessati possono ricorrere con scritti difensivi e documenti al Prefetto, eventualmente chiedendo di essere sentiti.

In attuazione dell'art. 4, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 14/12/1995 e dell'Accordo Stato-Regioni del 16/12/04, il Dirigente Scolastico individua come responsabili preposti all'applicazione del divieto i seguenti docenti:

- prof. Adriana Carrara
- prof. Giulio Luporini
- prof.ssa Monica Soldera
- prof.ssa Livia Azzini
- prof.ssa Laura Colombo
- prof.ssa Susanna Cucchetti
- prof.ssa Veronica Spada
- **e in loro assenza tutti i docenti in servizio nell'istituto.**

con seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle utilizzando l'apposita modulistica.
- collaborare con la DSGA per l'aggiornamento dei cartelli informativi o sulla loro sostituzione da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i plessi e nei luoghi ove vige il divieto.
- Notificare direttamente o per il tramite del DS o di un suo delegato la trasgressione alle famiglie degli studenti sorpresi a fumare.

*In allegato i verbali per la contestazione*

Il dirigente scolastico  
(dott.ssa Donata Barbaglia)  
*documento firmato digitalmente ai sensi del cad*